

**Allegato "A" all'atto n. 15281 di raccolta.**  
**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA**  
**"AMICI DI FRANCESCO - ONLUS"**  
**DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE**

**Art. 1** - E' costituita ai sensi dell'art. 36 cod. civ. un'associazione non riconosciuta avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 460/97 sotto la denominazione

**"Amici di Francesco - ONLUS"**

L'acronimo ONLUS sarà indicato a fianco del nome dell'Associazione in qualsivoglia segno distintivo della stessa o comunicazione rivolta al pubblico.

**Art. 2** - La ONLUS non ha fini di lucro.

Essa si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è l'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria gratuita, prioritariamente a favore di bambini bisognosi di nazionalità estera, in quei paesi che versano in situazioni difficili. L'associazione promuove quindi iniziative per i minori e le famiglie, che abbiano l'obiettivo di contrastare l'emarginazione, il disagio sociale e le situazioni di crisi. Si adopera per dare spazio a tutte le possibili forme di solidarietà e accoglienza e di sostenere specifici servizi di aiuto ai bambini stranieri bisognosi. I progetti che promuove a favore dei minori stranieri, sono orientati al rispetto e alla valorizzazione di ogni diversità culturale, religiosa ed etnica; l'associazione promuove infine forme di collaborazione e integrazione fra il mondo della scuola che possano essere per i minori bisognosi un aiuto concreto per l'inserimento umano, culturale, civico e sociale.

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte e soltanto le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze competente.

Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

**Art. 3** - La ONLUS ha sede in Verona, Via Locatelli n. 20.

**PATRIMONIO**

**Art. 4** - Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della ONLUS sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
  - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
  - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

In caso di scioglimento della ONLUS per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente ai momento dello svolgimento.

E' vietata la distribuzione di utili, o avanzi di gestione, nonchè di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che tale distribuzione sia imposta dalla legge.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

### **ASSOCIATI**

**Art. 5** - Sono soci della Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione di Euro 250 (duecentocinquanta) per i soci fondatori e di Euro 100 (cento) per gli altri, quota che potrà essere rideterminata anno per anno con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota di associazione.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per esclusione comminata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio per grave morosità o inadempienze agli obblighi associativi.

### **BILANCIO ED UTILI**

**Art. 6** - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del consiglio di amministrazione il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

### **AMMINISTRAZIONE**

**Art. 7** - L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 5 (cinque) a 9 (nove) membri eletti dall'assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Per la prima volta i membri dello stesso vengono indicati nell'atto costitutivo.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

Nessun compenso è dovuto al presidente né agli altri membri.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione potrà contenere l'indicazione di eventuali altri luoghi dai quali gli amministratori possono partecipare mediante collegamento audiovisivo in tempo reale.

Ove la convocazione abbia previsto la possibilità per gli Amministratori di partecipare ed intervenire a distanza mediante utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario e deve essere assicurata comunque la possibilità per ciascuno dei partecipanti di seguire la discussione, intervenire, esprimere il proprio parere e deliberare contestualmente in tempo reale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di entrambi dai più anziani di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'assemblea.

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea dei soci.

**Art. 8** - Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo composto da tre membri, scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo, per la durata di tre anni.

Fanno parte del Comitato Esecutivo il Presidente e due Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo, sulla base degli indirizzi strategici individuati dal Consiglio di Amministrazione:

- individua e formalizza in dettaglio piani finanziari e piani di erogazione che materialmente diano concreta attivazione allo scopo dell'Associazione;
- provvede a tutto quanto occorre per il buon funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- dà attuazione alle direttive e svolge le attività indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Esso è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni volta che il medesimo lo ritenga opportuno o quando lo richiedano due dei componenti del Comitato Esecutivo.

Il Comitato esecutivo è convocato almeno una volta l'anno e delibera a maggioranza dei suoi membri.

Del suo operato dà conto al Consiglio di Amministrazione attraverso una relazione da presentare ogni sei mesi.

Il Comitato esecutivo può decidere di invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, altri membri del Consiglio di Amministrazione la cui presenza sia ritenuta utile.

## **ASSEMBLEE**

**Art. 9** - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina del presidente ed eventuali altri organi dell'associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

### **REVISORI DEI CONTI**

**Art. 10** - L'assemblea dei soci nomina tre revisori dei conti effettivi e due supplementi.

Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'atto costitutivo.

I revisori dei conti possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, vigilano sull'amministrazione dell'associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci.

I revisori dei conti sono nominati per un triennio e nessun compenso è dovuto agli stessi.

### **SCIoglimento**

**Art. 11** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà se del caso alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.